

concessa a copertura integrale della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui la medesima garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all'80 per cento del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti. In tali casi, la *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti, calcolata sempre applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto, fatto salvo quanto previsto nel caso in cui la garanzia sulla *tranche junior* del portafoglio sia rilasciata a valere su risorse comunitarie e per le fattispecie di cui all'art. 8, comma 2, non può superare:

a) l'8,75 per cento della quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti per la quale è richiesta e rilasciata la garanzia del Fondo, ovvero

b) il 10 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

1-ter. I soggetti richiedenti che dispongono della strumentazione per determinare, in via autonoma, il punto di stacco e spessore della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti ai fini della segnalazione dell'operazione all'Autorità di vigilanza possono richiedere, in sede di domanda, fermi restando i pertinenti limiti massimi di copertura del Fondo di cui ai commi 1 e 1-bis e all'art. 8, comma 2, un supplemento di garanzia del Fondo, fino al 5 per cento della pertinente misura di copertura riconosciuta ai sensi dei commi 1 e 1-bis, finalizzato ad assorbire l'eventuale differenza positiva, registrata alla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, tra:

a) l'importo della garanzia del Fondo associato al maggiore spessore e relativo ammontare della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti, determinato dal soggetto richiedente, ai fini degli obblighi di segnalazione dell'operazione all'Organismo di vigilanza, con la propria metodologia e

b) l'importo della garanzia del Fondo associato allo spessore e relativo ammontare della *tranche junior*, determinato applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto.»;

b) all'art. 8, comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis, le misure di garanzia del Fondo ivi previste sono innalzate, rispettivamente, al 9,75 per cento e all'11,25 per cento e la copertura dell'ulteriore quota della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti è a carico della sezione speciale.»;

c) all'art. 8, comma 2, penultimo periodo, dopo le parole: «pari all'80 per cento della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti», sono inserite le seguenti: «, ovvero al 100 per cento nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis»;

d) all'art. 8, comma 3, dopo le parole: «della medesima *tranche*», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatti salvi i

casi di cui all'art. 7, comma 1-bis, nei quali la garanzia rilasciata a valere sulle sezioni speciali può arrivare al 100 per cento della *tranche mezzanine* riferita alla quota del portafoglio di finanziamenti oggetto di garanzia»;

e) all'art. 8, comma 4, dopo le parole: «dai medesimi soggetti garanti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero del 100 per cento nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis»;

f) all'art. 13, comma 2, lettera c), dopo le parole: «al presente decreto», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché, nei casi di cui all'art. 7, comma 1-ter, il punto di stacco e spessore della *tranche junior* determinati applicando la metodologia del soggetto richiedente»;

g) all'art. 13, comma 5, lettera b), dopo le parole: «effettivamente costruito», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero, nei casi di cui di cui all'art. 7, comma 1-ter, la metodologia del soggetto richiedente»;

h) all'art. 14, comma 3, terzo periodo, le parole: «fermi restando i limiti di copertura del Fondo sul portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 7, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando i pertinenti limiti di copertura del Fondo sul portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 7»;

i) all'allegato 1:

1) nella premessa che precede la Sezione I, le parole: «, commi 1 e 2» sono soppresse;

2) al paragrafo 2.2, nella definizione di « $\max T_{jr}$ » le parole: «, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse e, all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «mentre, nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis, il Fondo copre integralmente, fino al raggiungimento delle misure massime previste nel medesimo art. 7, comma 1-bis, ovvero nel pertinente caso di cui all'art. 8, comma 2, la *tranche junior*, calcolata su una quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti.»;

3) l'intestazione della tabella 1 riportata al paragrafo 3.2 è sostituita dalla seguente:

M (anni)	PD (EL _{max})	EL _{max}
----------	-------------------------	-------------------

4) al paragrafo 3.2, nella definizione di « $\max T_{jc}$ » le parole: «, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse e, all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «mentre, nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis, il Fondo copre integralmente, fino al raggiungimento delle misure massime previste nel medesimo art. 7, comma 1-bis, ovvero nel pertinente caso di cui all'art. 8, comma 2, la *tranche junior*, calcolata su una quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate.».

